

**COMUNE DI**  
**VILLANOVA DEL SILLARO**

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA**  
**DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA**  
**DALL'AGGRESSIVITA' DI CANI**

IL SINDACO  
Oldani Ing. Moreno

Il Sindaco 

Ing. Oldani Moreno

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Cerami Dott. Francesco

Il Segretario Comunale 

Cerami Dott. Francesco

Approvato con deliberazione consiliare

n. 8 in data 05/03/2007

**COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO**  
**PROVINCIA DI LODI**

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA**  
**DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA**  
**DALL'AGGRESSIVITA' DI CANI**

**Indice generale**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Ambito d'applicazione e definizioni
- Art. 3 – Raccolta delle deiezioni
- Art. 4 – Museruole e guinzagli
- Art. 5 – Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati
- Art. 6 – Particolari situazioni
- Art. 7 – Tutele dall'aggressività esaltata dei cani
- Art. 8 – Censimento locale dei cani pericolosi
- Art. 9 – Vigilanza
- Art. 10 – Entrata in vigore

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

## **Art. 2**

### **Ambito d'applicazione e definizioni**

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private.

## **Art. 3**

### **Raccolta delle deiezioni**

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:
  - a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento;
  - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 90,00 oltre alla asportazione delle deiezioni.
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

## **Art. 4**

### **Museruole e guinzagli**

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio. I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 50,00.  
L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'ordinanza del ministero della salute del 12/12/2006 o dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati dall'art. 7.

## **Art. 5**

### **Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati**

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane.
4. La rete, e/o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 90,00.
6. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00 fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere ulteriori necessari provvedimenti.

## **Art. 6**

### **Particolari situazioni**

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purchè tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.
2. E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
3. E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.
4. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
5. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali.  
E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.
6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00.
7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2,4 e 5 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 90,00 a euro 120,00.
8. In deroga alle diverse previsioni locali, è ammesso, in genere, per i parchi e i giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.

## **Art. 7**

### **Tutele dall'aggressività esaltata dei cani**

1. Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l'ordinanza del ministero della salute del 12/12/2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali; in particolare:
  - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 400,00.

## **Art.8**

### **Censimento locale dei cani pericolosi**

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale. Il comune istituirà un elenco dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati nonché dei cani ad aggressività esaltata di cui all'art. 7 da comunicare periodicamente ai servizi veterinari e agli organi di polizia.
2. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'Asl potrà stabilire:
  - a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi e i parametri di rilevazione;
  - b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;
  - c) l'obbligo per i proprietari di cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

## **Art. 9**

### **Vigilanza**

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata. L'amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

## **Art. 10**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo la deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale.

## ESTREMI DI APPROVAZIONE

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

1. E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 05 MARZO 2007 CON DELIBERAZIONE N.8

2. E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL 08 MARZO 2007 AL 22 MARZO 2007

3. E' ENTRATO IN VIGORE IL 23 MARZO 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE



*Rto Cerami Dott. Francesco*